

Codice A1706B

D.D. 19 gennaio 2022, n. 27

Approvazione dello schema di convenzione con gli ordini e i collegi professionali del settore agrario individuati dalla D.G.R. n. 26 - 3513 del 9/7/2021 per l'erogazione delle attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente di prodotti fitosanitari.



ATTO DD 27/A1706B/2022

DEL 19/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione con gli ordini e i collegi professionali del settore agrario individuati dalla D.G.R. n. 26 - 3513 del 9/7/2021 per l'erogazione delle attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente di prodotti fitosanitari.

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 150/2012, recante "*Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*", all'articolo 6, comma 1, dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito "PAN");

- il Decreto Interministeriale del 22 Gennaio 2014, con il quale è stato adottato il PAN ha, tra l'altro, istituito, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 150/2012, un sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

- il PAN ha, previsto, al punto "A.1.10 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento", che gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario, qualora non accreditati, possono organizzare, per conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente sulla base di specifici accordi con le autorità competenti;

Viste le "Disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i

distributori e consulenti", approvate con D.G.R. n. 26 - 3513 del 9/7/2021, che, al Paragrafo 3.4, individuano, per le finalità di cui sopra, i seguenti ordini e collegi professionali del settore agrario:

- Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d'Aosta e i relativi ordini provinciali piemontesi
- Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta
- Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Novara
- Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Vercelli
- Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta e i relativi ordini provinciali piemontesi

Ritenuta, pertanto, la necessità di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la gestione dei corsi di formazione base e aggiornamento propedeutici al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dando atto che lo stesso schema sarà utilizzato per le finalità di cui al punto A.1.10 del PAN, per la regolamentazione dei rapporti con gli ordini e i collegi professionali del settore agrario non accreditati individuati dal Paragrafo 3.4 delle "Disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e consulenti", approvate con D.G.R. n. 26 - 3513 del 9/7/2021, che ne facciano richiesta;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 l.r. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

DETERMINA

- di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la gestione dei corsi di formazione base e aggiornamento propedeutici al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Lo schema così approvato sarà utilizzato per le finalità di cui al punto A.1.10 del PAN, per la regolamentazione dei rapporti con gli ordini e i collegi professionali del settore agrario non accreditati individuati dal Paragrafo 3.4 delle "Disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e consulenti", approvate con D.G.R. n. 26 - 3513 del 9/7/2021, che ne facciano richiesta;

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Elena Russo

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE **TRA** **LA** **REGIONE** **PIEMONTE** **E**

CORSI **DI** **FORMAZIONE** **BASE** **E** **AGGIORNAMENTO**
PROPEDEUTICI **AL** **RILASCIO** **E/O** **AL** **RINNOVO** **DEL**
CERTIFICATO **DI** **ABILITAZIONE** **ALL'ATTIVITA'** **DI**
CONSULENTE **IN** **MATERIA** **DI** **USO** **SOSTENIBILE** **DEI**
PRODOTTI FITOSANITARI

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. n. 150/2012, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", all'articolo 6, comma 1, dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito "PAN");
- il Decreto Interministeriale del 22 Gennaio 2014, con il quale è stato adottato il PAN, ha, tra l'altro, istituito, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 150/2012,

il nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

- il PAN ha, previsto, al punto "A.1.10 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento", che "Sulla base di specifici accordi con le autorità competenti, gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario possono organizzare, per conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente";

- con D.G.R. n. 26 - 3513 del 9/7/2021, è stato approvato il documento "D. Lgs. 150/2012 art. 6 - Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Azione A1 - Disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e consulenti" (di seguito indicato come "Disposizioni attuative");

- il Paragrafo 3.4 delle Disposizioni attuative, ai sensi del punto A.1.10 del PAN, individua alcuni ordini e collegi professionali del settore agrario

che, ove non già accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, previa stipulazione di specifico accordo con la Regione Piemonte, possono organizzare, per conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente;

- tra tali soggetti è compreso _____, che con Nota Prot. _____ ha presentato alla Regione Piemonte specifica richiesta di convenzionamento;

Tutto ciò premesso tra:

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo, nella persona del Responsabile pro tempore, _____, domiciliat_, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Torino, _____;

E

_____ (P. I.V.A. _____), con sede legale in _____ via/Corso _____, rappresentat_ da _____, in qualità di legale rappresentante, nato/a a _____ e domiciliat_, ai fini della presente convenzione, in _____ via/Corso _____ (di seguito indicato come "Ente gestore")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha ad oggetto l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio e/o al rinnovo dei certificati di abilitazione per consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari disciplinati con la D.G.R. n. 26 - 3513 del 9/7/2021.

ART. 2 - IMPEGNI

Nella gestione ed organizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, l'Ente gestore si impegna a:

a) gestire ed organizzare i corsi di formazione di cui all'articolo 1 esclusivamente per i propri iscritti;

b) rispettare tutte le disposizioni procedurali dettate da Regione Piemonte (D.G.R. n. 26 - 3513 del 09/07/2021, DD. n. 688/1706B del 06/08/2021 e DD. n. 707/A1712C dell'11/08/2021, e successive modifiche e integrazioni);

c) attivare i suddetti corsi esclusivamente presso le sedi operative indicate nell'articolo 3 della presente convenzione;

d) rispettare, ove si renda necessario utilizzare la Formazione a Distanza (FAD/e-learning), quanto previsto nel paragrafo 3.2 delle Disposizioni attuative;

e) garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza del lavoro e di igiene e sicurezza per tutte le sedi formative indicate ai sensi dell'articolo 3;

f) garantire il rispetto delle procedure e dei protocolli vigenti per la prevenzione della diffusione dell'epidemia da Covid 19 nonché delle eventuali disposizioni statali di limitazione all'accesso alle attività;

g) comunicare all'indirizzo di posta elettronica pan.formazione@regione.piemonte.it eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'articolo 3 della presente convenzione.

ART. 3 - SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

L'Ente gestore dichiara di erogare i corsi di formazione di cui all'articolo 1 presso la sede/le sedi di:

- _____

L'elenco delle sedi di erogazione dei corsi può essere modificato o ampliato con le comunicazioni di cui all'articolo 2, lettera g), che integrano la presente convenzione.

ART. 4 - ONERI

Ogni onere per la realizzazione delle attività formative erogate ai sensi della presente convenzione è a carico dell'Ente gestore.

ART. 5 - CONTROLLI

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione presso le sedi di cui all'articolo 3 al fine di verificare il rispetto degli impegni indicati all'articolo 2.

ART. 6 - DURATA e RECESSO

La presente convenzione ha efficacia quadriennale dalla data della sua stipulazione ed è soggetta a tacito rinnovo per il medesimo periodo.

L'Ente gestore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione alla Regione Piemonte via PEC (all'indirizzo SSA@cert.regione.piemonte.it) entro 30 giorni dalla scadenza. In qualsiasi momento, Regione Piemonte ha facoltà di recedere o di non dar corso al rinnovo in caso di:

- a) intervenuti mutamenti normativi;
- b) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 5;
- c) accertato inadempimento degli impegni di cui all'articolo 2.

ART. 6 - DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto sono oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come da informativa allegata alla presente convenzione.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità

della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 14 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico dell'Ente gestore.

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico dell'Ente gestore. Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile del Settore

(Documento firmato digitalmente)

Il Rappresentante legale

(Documento firmato digitalmente)

ALLEGATO

“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”, di seguito “GDPR”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'Agricoltura. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella D.G.R. n. 26 - 3513 del 9 luglio 2021.

L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'Agricoltura.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

- soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
- altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Firma per presa visione

(firmato digitalmente)